

DELIBERA N. 297/21/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MANOPPELLO (PESCARA) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei*

Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”.

VISTA la nota dell’8 settembre 2021 (prot. n. 0356755) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Manoppello (Pescara) a seguito di due segnalazioni da parte della Signora Barbara Toppi in data 26 agosto e 1° settembre 2021, relativamente alla pubblicazione sul sito istituzionale e sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Manoppello di tre comunicati, rispettivamente del 26 agosto 2021 dal titolo *“Cappotto termico e manutenzione per la scuola elementare dello Scalo”*, del 30 agosto dal titolo: *“Domato l’incendio di un’autovettura grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Apprensione in via Santa Vittoria”* e del 31 agosto 2021 dal titolo: *“Piscina comunale. Affidata la progettazione”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto rispettivamente in data 27 agosto 2021 e 2 settembre seguente le controdeduzioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, rilevando che il primo comunicato contiene informazioni che *“rappresentano una mera comunicazione di servizio”* e che gli altri due, invece, non soddisfano i requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dal citato art. 9, ha proposto solo per questi ultimi l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, archiviando per il primo;

ESAMINATE, in particolare, le note del 30 agosto e 2 settembre 2021, con le quali il Sindaco del Comune di Manoppello, Giorgio De Luca, ha riscontrato le richieste di controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando che:

- *le note informative pubblicate sono prive di qualsivoglia tenore propagandistico ed auto celebrativo tali da poter essere minimamente passibili di censura, rivestendo carattere meramente informativo;*
- *inoltre, la comunicazione del 26 agosto 2021 “è stata diffusa nel pieno esercizio delle [...] funzioni amministrative (ed aggiungo dei [...] doveri istituzionali di primo cittadino) al fine di assicurare famiglie e comunità scolastica che, essendo evidente il cantiere dei lavori nell’area dell’edificio, hanno chiesto delucidazioni sulla piena funzionalità dell’immobile per l’ormai prossima riapertura della scuola”;*

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa l’identità della fattispecie e l’unicità del destinatario Comune di Manoppello;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (19 agosto 2021) e prosegue fino al giorno di chiusura della campagna elettorale per tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche se non interessate direttamente al voto, trattandosi di una competizione a carattere nazionale che supera il quarto del totale degli elettori chiamati al voto;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto delle segnalazioni è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 ed è riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare dei comunicati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Manoppello e nel profilo *facebook* in data 26, 30 e 31 agosto 2021. Più precisamente:

- il comunicato del 26 agosto 2021 dal titolo “*Cappotto termico e manutenzione per la scuola elementare dello Scalo*”, disponibile al link del sito istituzionale del Comune di Manoppello: <https://comune.manoppello.pe.it/notizie/511000/cappotto-termico-manutenzione-scuola-elementare> e a quello del profilo *facebook*: <https://www.facebook.com/Comunedimanoppello/>, il quale riporta - come rappresentato dal competente Comitato regionale - “*senza manifestazione alcuna di opinioni personali o di natura politica [...] lo stato dell’arte degli interventi di riqualificazione con i quali l’amministrazione intende assicurare [la riapertura del 13 settembre] ridurre i consumi in un’ottica di sostenibilità ambientale e creare spazi più confortevoli per alunni, insegnanti e operatori scolastici, tali da garantire l’isolamento termico sui muri perimetrali dell’edificio che sorge [...] nei pressi della sede della scuola secondaria di primo grado e che sarà tinteggiato e migliorato*”;
- il comunicato del 30 agosto 2021 dal titolo “*Domato l’incendio di un’autovettura grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Apprensione in via Santa Vittoria*”, disponibile sia accedendo al link del sito istituzionale del Comune di Manoppello: <https://comune.manoppello.pe.it/notizie/513457/domato-incendio-autovettura-grazie-intervento> che alla pagina *facebook* ufficiale del Comune: <https://www.facebook.com/1575732786075678/posts/2905278193121124/?flike=scwspnss>, il quale non ha per oggetto la descrizione di una vicenda narrata in “*una particolare condizione di urgenza o di improcrastinabilità ai fini del corretto svolgimento dell’attività amministrativa*”, risultando tra l’altro “*anche privo del requisito dell’impersonalità facendo espresso riferimento al Sindaco*”;
- infine, il comunicato del 31 agosto 2021 dal titolo “*Piscina comunale. Affidata la progettazione*”, disponibile sia al link del sito istituzionale del Comune di Manoppello: <https://comune.manoppello.pe.it/notizie/514293/piscina-comunale> che a <https://www.facebook.com/1575732786075678/posts/2909071069408503/?flike=scwspnss>, pagina *facebook* ufficiale del Comune, il quale ha per oggetto la notizia dell’affidamento della “*progettazione architettonica della nuova piscina comunale allo Studio D’Urbano di Pescara...realizzata con un investimento complessivo di €1.500.000,00 a Manoppello Scalo nell’area in cui sorge il polo scolastico cittadino a pochi metri dal Parco Arabona*” e l’utilizzo di espressioni del seguente tenore “*La piscina comunale arricchirà il patrimonio pubblico della città, dotando Manoppello di un’infrastruttura sportiva molto attesa che sarà a servizio della cittadinanza e della comunità scolastica*” ed immagini “*vista aerea dell’area interessata, progettazione veritiera di massima, vista fotografica verosimile dello spazio interno*”;

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Manoppello attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, sito web e profilo *facebook*, utilizzando quindi piattaforme digitali;

RITENUTO che i comunicati del 26, 30 e 31 agosto 2021, pubblicati sia sul sito istituzionale del Comune di Manoppello che nel profilo *facebook*, appaiono in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i

requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità nel comunicato del 26 agosto 2021, ricollegandosi alla dichiarata valorizzazione del *“patrimonio edilizio scolastico comunale grazie a lavori di efficientamento energetico”*, per la presenza di riferimenti al Sindaco del Comune (comunicato del 30 agosto 2021) e ad immagini relative alla futura realizzazione dell'opera pubblica (comunicato del 31 agosto 2021), né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione poiché le notizie contenute nel predetto comunicato del 26 agosto 2021 non risultano *“di servizio”* ai fini della riapertura della scuola, né quelle del 30 agosto 2021 attengono alle funzioni istituzionali del Comune, riportando espressioni del tenore *“grazie all'intervento repentino dei soccorsi, allertati da alcuni residenti e dal Sindaco, presente sul posto”* ed infine le informazioni relative alla progettazione architettonica della nuova piscina comunale possono considerarsi differibili in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali (comunicato del 31 agosto 2021);

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei predetti comunicati del 26, 30 e 31 agosto 2021 alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere parzialmente le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo;

RITENUTA l'applicabilità, in tutti i casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dei comunicati oggetto di segnalazione realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Manoppello di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei comunicati in data 26, 30 e 31 agosto 2021 sul sito web dell'Ente e nel profilo facebook rispettivamente dal titolo *“Cappotto termico e manutenzione per la scuola elementare dello Scalo”*, *“Domato l'incendio di un'autovettura grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. Apprensione in via Santa Vittoria”* e *“Piscina comunale. Affidata la progettazione”*, in quanto non impersonali e

non indispensabili, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di dette pubblicazioni a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”* all'indirizzo di posta elettronica certificata *agcom@cert.agcom.it*, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Manoppello (Pescara) e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Abruzzo e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba